

Sentenza della Corte di Cassazione 29 febbraio 2008, n. 5714

Espulsione di stranieri: sì all'impugnazione con ricorso collettivo e cumulativo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

...omissis...

Svolgimento del processo

Che K.A., S.S., S.O., A.L. ed altri ricorrenti, destinatari di provvedimenti di espulsione, adottati dal Prefetto di Roma in data 26 maggio 2005 all'esito di una perquisizione d'urgenza dell'immobile in cui vivevano, "assolutamente eguali in tutti i loro punti, salvo che nei nomi dei destinatari", hanno impugnato, con ricorso cumulativo, i suddetti provvedimenti dinanzi al Giudice di pace di Roma, sostenendo trattarsi di espulsione collettiva, come tale vietata dall'art. 4 del 4[^] Protocollo allegato alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed instando per l'esame unitario della posizione di tutti i ricorrenti;

che l'adito Giudice di pace, con decreto depositato in data 4 agosto 2005, accogliendo l'eccezione sollevata dall'Amministrazione convenuta, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto proposto "in maniera collettiva", e non "ad personam, come previsto dalla normativa vigente";

che, in ogni caso e "per mera completezza", il Giudice di pace ha rilevato: che "le motivazioni dei decreti opposti, in ordine alle mancate regolarizzazioni delle singole posizioni di soggiorno, risultano sufficientemente esposte, unitamente alle modalità di impugnazione e di convalida dell'espulsione"; che "i ricorrenti non hanno provato di aver richiesto permesso di soggiorno"; che l'eccezione di parte ricorrente in ordine a quanto previsto dall'art. 4 del 4[^] Protocollo allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta le espulsioni collettive di stranieri, non può trovare accoglimento, in quanto i relativi provvedimenti di espulsione risultano emessi singolarmente e legittimamente";

che per la cassazione del decreto del Giudice di pace K.A., S.S., S.O. e A.L. hanno interposto ricorso, con atto notificato il 2 maggio 2006, sulla base di un unico motivo, al quale hanno resistito, con controricorso, la Prefettura di Roma ed il Ministero dell'interno.

Motivi della decisione

Che, preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno, essendo parte del giudizio, anche nei gradi di impugnazione, soltanto l'autorità che ha emesso il provvedimento;

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 103 e 104 c.p.c., del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, e dell'art. 4, del 4[^] Protocollo allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che non sussisterebbe la dichiarata nullità;

che il Giudice di pace avrebbe ommesso di indicare specificamente quali norme risultino violate dalla proposizione di un ricorso in forma collettiva;

che nessuna norma vieterebbe la proposizione di tale tipo di ricorso:

la proposizione di un ricorso cumulativo sarebbe ammessa dagli artt. 103 e 104 c.p.c., ed in particolare dall'art. 102 c.p.c., applicabile nella specie in quanto si sarebbe di fronte ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario;

che, in primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal pubblico ministero, ad avviso del quale il decreto impugnato sarebbe basato su una duplice ratio decidendi - l'una attinente alla inammissibilità del ricorso proposto in forma congiunta da più destinatari di distinti provvedimenti, l'altra concernente la legittimità dei decreti di espulsione, mentre con il ricorso per cassazione si impugnerebbe una soltanto delle due autonome ragioni della decisione;

che l'eccezione è infondata, dovendo trovare applicazione il principio per cui, qualora il Giudice adito, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nel provvedimento giurisdizionale argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere nè l'interesse ad impugnare in sede di legittimità la motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nel decreto impugnato (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840; Cass., Sez. lav., 15 giugno 2007, n. 13997; Cass., Sez. 3[^], 5 luglio 2007, n. 15234);

che il motivo di ricorso è manifestamente fondato;

che avverso il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero il ricorso al Giudice di pace, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, è normalmente presentato individualmente dallo straniero titolare della posizione giuridica soggettiva incisa dall'espulsione in via amministrativa; ma ciò non preclude l'ammissibilità, discendente dall'art. 103 c.p.c., di proporre, con un unico ricorso, un'impugnazione al tempo stesso collettiva (cioè sollevata da più cittadini stranieri) e insieme cumulativa (ossia nei confronti di provvedimenti espulsivi distinti, in quanto emessi ciascuno nei confronti di un diverso cittadino straniero), allorchè, come nella specie, (a) i provvedimenti, pur autonomi, abbiano identico contenuto, (b) i ricorrenti si trovino in analoga situazione e (c), non solo non sussista alcun potenziale conflitto di interesse tra i ricorrenti, ma i provvedimenti vengano censurati per il medesimo motivo (nel caso essendosi dedotto che l'adozione contestuale di separati provvedimenti espulsivi nei confronti di una pluralità di soggetti mediante l'adozione di un modello uniforme non derivasse dalla unicità dell'ipotesi contestata, ma asseritamente configurasse un'ipotesi di espulsione collettiva di stranieri, come tale vietata dall'art. 4 del 4[^] Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali);

che da questo principio di diritto il Giudice di pace si è discostato;

che, pertanto, cassato il decreto impugnato, la causa va rinviata al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante;

che il Giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, infine, non osta alla trattazione in Camera di consiglio il fatto che le conclusioni del pubblico ministero siano state, all'opposto, per la inammissibilità o la manifesta infondatezza;

che, difatti, in tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilità della pronuncia in Camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., comma 1, ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunciarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del pubblico ministero siano state, all'opposto, per l'inammissibilità o la manifesta infondatezza (Cass., Sez. 2[^], 12 giugno 2007, n. 13748).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2008.